

Servizi alle imprese. Applicazione difficile per le istruzioni dettate dal Lavoro il 23 ottobre

Confini fragili tra Ced e Ordini

L'associazione dei centri: chiarire chi tiene i rapporti con i clienti

Laura Cavestri
MILANO

■ Nero su bianco - con la circolare del Lavoro del 23 ottobre scorso (si veda «Il Sole-24 Ore» del 24) - è facilmente chiarito il confine tra l'attività professionale (riservata ai consulenti) e quella strumentale, di stampa ed elaborazione dei cedolini paga (affidata ai Ced). Molto più

COMPITI SEPARATI

I consulenti del lavoro: affidare a chi elabora i dati le funzioni solo esecutive elimina ogni «invasione» e tutela le prestazioni

complicato, invece, tradurlo in realtà. Perché se il cliente (poco interessato alle differenze tra iscritto all'Albo e centro servizi) si relaziona innanzitutto con il Ced, possono moltiplicarsi le richieste al personale di "piccoli consigli" o di "indirizzi". Questi che magari non possono o non vogliono attendere la presenza del professionista abilitato, che

- come prescrive la normativa - non è una presenza fissa in seno al Centro. Senza contare le difficoltà di una capillare attività di verifica, dell'operato dei Ced, da parte degli ispettori del Lavoro (già sottodimensionati).

A interrogarsi sul reale meccanismo di rapporto con la clientela è Giancarlo Badalin, vice presidente di Assoced. «Si tratta - ha spiegato Badalin - di un punto mai chiarito e assente anche in quest'ultimo provvedimento. Chi deve relazionarsi direttamente con l'azienda (che non percepisce chiaramente le differenze di ruoli): il consulente del lavoro o il Ced? Se è solo il professionista questo deve essere chiarito per legge, altrimenti è il Ced a essere percepito come il principale "partner", dall'impresa, nel rapporto con essa. Con la conseguenza di essere noi il punto di riferimento di una clientela esigente che a noi imputa ogni responsabilità».

Per Badalin - secondo il quale la circolare ha «il pregio di definire finalmente i rispettivi ambiti di competenza nel reciproco rispetto» - l'eliminazione del pa-

rametro numerico dei 500 prospetti paga «non cambierà molto la prospettiva di mercato dei Ced». Mentre la presenza non fissa del consulente, che può essere letta come un'emancipazione della funzione dei Centri elaborazione dati, può portare il personale «spesso assai preparato ma non abilitato» a soddisfare, «assolutamente in buona fede, piccole richieste di chiarimento da parte della clientela». Insomma, per quanti paletti si possano porre, resta difficile marcare un confine netto «tra consulenza vera e propria e disponibilità umana».

Ma per i consulenti del lavoro, a questo punto, dubbi non ce ne sono. «La circolare - ha rimarcato Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale di categoria - va a definire esattamente cosa fanno gli uni e cosa gli altri: ai consulenti è riservata l'attività di preparazione e valutazione a monte, che implica conoscenze di lavoro e previdenza, essenziali per predisporre le procedure che poi il Ced, quale organo esecutivo, andrà a trasporre, calcolare

La normativa

Ruoli diversi

■ Il ministero del Lavoro, con la nota del 23 ottobre, chiarisce che rientrano nella competenza esclusiva del consulente del lavoro tutte le attività di preparazione di carattere valutativo che implicano conoscenze puntuali in materia di lavoro e di previdenza. Le operazioni dei Ced dovranno invece riferirsi all'elaborazione con valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali l'imputazione dei dati e il relativo calcolo a stampa. L'utilizzo dei software non deve prevedere attività di tipo valutativo e interpretativo

Le sanzioni

■ La non osservanza dei requisiti può configurare il reato (punito dall'articolo 348 del Codice penale) di esercizio abusivo della professione. Reclusione fino a sei mesi o multa da 103 a 516 euro

e stampare, rispetto ai prospetti e alle procedure decise dal professionista. Insomma, attività del tutto "strumentali"».

Calderone nega poi che la circolare del Lavoro (e prima ancora il modificato articolo 1, comma 5 della legge 12/79) costituiscono un allentamento dei limiti per i Ced: «L'attività dei Ced - ribadisce Calderone - è per la prima volta circoscritta senza equivoci al mero calcolo e stampa. Ad attività operative e non intellettuali. Il nostro obiettivo non è tutelare una rendita di posizione ma il cittadino e le aziende, che necessitano di una prestazione complessa e di una conoscenza della materia che solo professionisti abilitati possono loro assicurare». Sul controllo degli ispettori «vigileremo affinché i monitoraggi siano effettivi», ha concluso Calderone.

Intanto, il Consiglio dell'Ordine di Padova ha firmato un protocollo d'intesa con la Direzione provinciale dell'Inps, proprio allo scopo di prevenire e reprimere l'esercizio abusivo della professione da parte di operatori non abilitati.